Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 gennaio 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO—LIBRERIA DELLO STATO—PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

1961

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1726.

Elevazione del limite di somma per l'emissione delle aperture di credito per talune spese del Ministero della pubblica istruzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per il pagamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali ed assistenziali relativi al personale insegnante e non insegnante non di ruolo degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, degli Istituti di istruzione tecnica non dotati di autonomia amministrativa e delle Scuole e corsi di avviamento professionale, nonchè al personale insegnante delle Scuole popolari, e per il pagamento delle indennità e compensi per gli esami nelle Scuole e negli Istituti statali di istruzione secondaria sopra detti, dovuti ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 381, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076, della legge 4 novembre 1950, n. 888, e della

legge 10 marzo 1955, n. 95, è data facoltà al Ministero della pubblica istruzione di provvedervi, in deroga all'art. 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni, a mezzo aperture di credito di importo, ciascuna, non superiore a 85 milioni di lire.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 30 dicembre 1960, n. 1727.

Istituzione di corsi di formazione professionale preparatori al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a istituire corsi di formazione professionale preparatori al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica, ai quali possono essere iscritti gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica, che con l'anno scolastico 1957-58 abbiano maturato almeno un triennio di anzianità come incaricati o supplenti, conseguendo qualifiche non inferiori a « valente » o a « senza demerito » e che abbiano riportato almeno tali qualifiche anche per il servizio prestato successivamente all'anno scolastico anzidetto.

L'ammissione ai corsi è subordinata all'accertamento della piena idoneità fisica degli aspiranti, i quali debbono essere forniti dei titoli di studio di cui all'art. 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88; costituiscono titoli di studio validi anche i diplomi di abilitazione magistrale per le Scuole di grado preparatorio, di magistero per la donna e di musica.

Art. 2.

I corsi di cui al precedente articolo si svolgono in un biennio e comprendono per ciascun anno:

a) studi su materie di carattere teorico;

b) un ciclo estivo di lezioni tecnico-pratiche con esercitazioni.

Agli studi di carattere teorico gli iscritti attendono direttamente, sulla base del programma e secondo le indicazioni fornite dalla Direzione dei corsi. La frequenza dei cicli estivi non deve essere inferiore complessivamente ai cinque mesi nel biennio.

Al termine del periodo di frequenza sopra indicato, i partecipanti sostengono prove sulle materie di cui alle lettere *a*) e *b*).

Coloro che non superino le prove previste saranno ammessi a ripetere un ulteriore ciclo estivo per non più di una volta al termine del quale saranno nuovamente sottoposti a sostenere le prove sopradette.

Art. 3.

Gli iscritti ai corsi sono tenuti a versare, per ogni anno di frequenza, un contributo di lire 20.000.

Le modalità di organizzazione e di funzionamento dei corsi, comprese le materie di insegnamento e le prove di esame, il numero e le sedi in cui saranno istituiti, saranno determinati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 4.

A coloro che superino le prove teoriche e pratiche è rilasciato un attestato di idoneità valido per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88.

E' riconosciuto il diritto di chiedere l'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, senza l'obbligo della frequenza dei corsi di cui alla presente legge, a tutti gli insegnanti incaricati di educazione fisica in possesso dei requisiti di servizio di cui all'art. 1, che abbiano frequentato con profitto gli Istituti propedeutici di educazione fisica per almeno due anni, o il corso di perfezionamento svoltosi a Torino nel 1942 o uno dei corsi di perfezionamento indetti successivamente dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Coloro che conseguano l'abilitazione all'insegnamento dopo aver ottenuta l'idoneità di cui al precedente articolo 4 e coloro che abbiano conseguito l'abilitazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono ammessi ai concorsi a cattedre di educazione fisica, in deroga al disposto dell'articolo 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Art. 6.

In deroga temporanea all'articolo 1 della legge 19 marzo 1955, n. 160, coloro che abbiano titolo a partecipare ai corsi previsti dalla presente legge e coloro cui è riconosciuto di esercitare il diritto di cui al secondo comma dell'articolo 4, sono iscritti su domanda in graduatorie separate e successive a quelle degli abilitati per il conseguimento degli incarichi di insegnamento della educazione fisica nelle Scuole e Istituti di istruzione secondaria, fino a quando non sia stata espletata la prima sessione di esami di abilitazione all'insegnamento, alla quale essi possano partecipare.

Art. 7.

E' riconosciuto valore abilitante ai diplomi rilasciati dall'Istituto superiore di educazione fisica di Roma entro l'anno accademico 1959-60, agli allievi che alla data di entrata in vigore della legge 7 febbraio 1958, n. 88, si trovavano regolarmente iscritti ad uno dei tre anni di corso.

Al concorso per soli titoli a cattedre di educazione fisica previsto dall'articolo 14 dell'anzidetta legge sono

ammessi anche coloro che alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda abbiano conseguito il diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica con efficacia abilitante ai sensi del precedente comma.

Art. 8.

Nella valutazione dei titoli per tutte le graduatorie previste dai precedenti articoli spetta comunque la precedenza ai diplomati dagli Istituti superiori di educazione fisica.

Art. 9.

Alle spese di organizzazione e di funzionamento dei corsi previsti dalla presente legge, si provvederà con i contributi di frequenza di cui al precedente articolo 3 e, per l'eccedenza, con gli appositi stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 30 dicembre 1960, n. 1728.

Norme integrative della legge 19 marzo 1955, n. 160, per quanto concerne il conferimento delle supplenze annuali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad integrazione delle norme contenute nel primo comma dell'art. 6 della legge 19 marzo 1955, n. 160, viene stabilito che gli insegnamenti di cui all'art. 3 della predetta legge vengano conferiti, nei limiti dei posti disponibili dopo l'espletamento delle nomine degli insegnanti forniti del prescritto titolo di abilitazione, agli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'ammissione agli esami di abilitazione, di cui alla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, in base all'ordine risultante dalle graduatorie compilate secondo le modalità previste dall'art. 2 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

Art. 2.

A coloro, ai quali sono conferiti incarichi di insegnamento per l'intero anno scolastico secondo le modalità previste dal precedente art. 1, è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dalla legge 19 marzo 1955, n. 160, a favore degli incaricati.

Ai predetti supplenti non è comunque applicabile l'istituto della conferma nell'insegnamento, di cui all'art. 3 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

Art. 3.

I professori nominati per gli insegnamenti di cui all'art. 4 della legge 19 marzo 1955, n. 160, sono denominati supplenti temporanei e si applicano nei loro confronti le norme stabilite nella predetta legge per gli insegnanti supplenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 30 dicembre 1960, n. 1729.

Modificazioni alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, concernente l'istituzione di Scuole per infermiere ed infermieri generici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A modifica dell'art. 12 sulle norme transitorie della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, l'obbligo per le Scuole per infermiere ed infermieri generici di nuova istituzione di tenere nel primo anno del loro funzionamento un corso di quattro mesi riservato ad aspiranti che si trovino in determinate condizioni, cesserà con l'anno 1960.

Art. 2.

Con l'anno 1961 non potranno aver più luogo presso le Scuole per infermiere e infermieri generici corsi abbreviati, ma soltanto normali corsi ordinari.

Art. 3.

In deroga temporanea all'art. 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, coloro che trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 12 sulle norme transitorie non poterono per comprovate ragioni di servizio, di malattia o altro legittimo impedimento, usufruire del corso di mesi quattro ad essi riservato, potranno essere ammessi, indipendentemente dal limite massimo di età previsto dall'art. 6, ma non oltre l'anno 1961, ad un corso normale ordinario delle Scuole per infermiere ed infermieri generici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — GIARDINA — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1960, n. 1730.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Teodoro M., in San Todaro del comune di Nardodipace (Catanzaro).

N. 1730. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Squillace in data 9 novembre 1959, integrato con dichiarazione del 20 marzo 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Teodoro M., in San Todaro del comune di Nardodipace (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 40. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1960, n. 1731.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dello Sposalizio della Beata Maria Vergine, nel comune di Trento.

N. 1731. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 23 gennaio 1960, integrato con postilla del 19 luglio 1960, e dichiarazione del 15 luglio 1960, relativo alla erezione della parrocchia dello Sposalizio della Beata Maria Vergine nel comune di Trento ed alla istituzione di due Uffici coadiutorali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1960, n. 1732.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa denominata « Orfanotrofio Figlie della Misericordia e della Croce », con sede in Partinico (Palermo).

N. 1732. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa denominata « Orfanotrofio Figlie della Misericordia e della Croce », con sede in Partinico (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 38. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1960, n. 1733.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS. Rosario, nel comune di Veglie (Lecce).

N. 1733. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brindisi in data 30 gennaio 1946, integrato con postilla e dichiarazione del 2 marzo 1960, relativo alla erezione della parrocchia del SS. Rosario, nel comune di Veglie (Lecce), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 39. — VILLA

DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1961, n. 2.

Ritocchi al regime fiscale della benzina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, recante modificazioni al regime fiscale degli oli minerali;

Visto il decreto-legge 26 luglio 1954, n. 503, convertito nella legge 31 luglio 1954, n. 627;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1960, n. 661, recante diminuzioni della imposta di fabbricazione sulla benzina nonchè sugli oli da gas da usare direttamente come combustibili;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di ritoccare il regime fiscale della benzina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per la difesa, per l'industria e il commercio, per il commercio con l'estero e per il turismo e per lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina è ridotta da lire 9.120 a lire 8.850 per quintale.

Le aliquote della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dall'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1960, n. 661, per il prodotto denominato « jet-fuel JP4 », destinato all'Amministrazione della difesa, sono ridotte da lire 9.120 a lire 8.850 per quintale relativamente al contingente annuo di tonnellate 18.000, e da lire 912 a lire 885 per quintale relativamente ai quantitativi eccedenti detto contingente.

Art. 2.

L'art. 18 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, modificato con l'articolo 14 della legge 21 maggio 1955, n. 463, è sostituito dal seguente:

« Le autovetture, i motocicli e gli autoscafi, ad uso privato, i rimorchi ad uso di applicazione di campeggio e simili, importati temporaneamente dall'estero, appartenenti e guidati da persone residenti stabilmente all'estero, sono esentati, a condizione di reciprocità di trattamento, dal pagamento della tassa di circolazione. L'esenzione è accordata anche quando il proprietario od un suo congiunto entro il terzo grado parimenti residente all'estero si trova a bordo del veicolo e questo è guidato da altra persona, pure se residente in Italia ».

Art. 3.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto ad articolare in maniera diversa la lettera A) dell'art. 13 del decreto ministeriale 24 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1960, registro n. 91 Finanze, foglio n. 275, in modo da stabilire l'aliquota condensata dell'imposta generale sull'entrata relativa alla benzina in lire 5,90 per cento e quella concernente gli altri prodotti, elencati nella stessa lettera, nella misura per essi fissata dall'art. 13 del decreto ministeriale 14 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1959, registro n. 36 Finanze, foglio n. 311, recante speciali regimi d'imposizione una volta tanto dell'imposta sull'entrata per l'anno 1960. Tale decreto avrà efficacia fino al 31 dicembre 1961.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 1° febbraio 1961.

Per assicurare il rifornimento dei punti di vendita il Ministro per le finanze è autorizzato a consentire la estrazione di benzina col pagamento dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine di lire 8.850 per quintale e dell'aliquota condensata d'imposta generale sull'entrata del 5,90 per cento con tre giorni di anticipo rispetto alla data di cui al precedente comma ed a determinare, con suo decreto, le relative modalità.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — PELLA — TAVIANI — ANDREOTTI — COLOMBO — MARTINELLI — FOLCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 79. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1960.

Sostituzione di membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 99 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e gli articoli 1 e 2 della legge 13 novembre 1956, n. 1301, riflettenti il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra;

Visti i decreti luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 154 e 5 settembre 1944, n. 202;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1959, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 224, con il quale si è provveduto alla rinnovazione del Comitato di liquidazione, nominandovi, tra gli altri, il tenente generale medico prof. Virginio De Bernardinis ed il primo referendario dott. Gaetano L'Occaso;

Considerato che i predetti hanno rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla loro sostituzione;

Vista la designazione fatta dal presidente della Corte dei conti con la lettera in data 14 settembre 1960, n. 8695/9;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con effetto dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio 1961, il maggiore generale medico in ausiliaria dott. Polini Giuseppe, ed il referendario della Corte dei conti dott. Bova Riccardo, sono nominati membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra in sostituzione del prof. Virginio De Bernardinis e del dott. Gaetano L'Occaso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1960

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1960
Registro n. 46 *Tesoro, foglio n.* 399

(419)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1960.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della Motosilurante « 422 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 11 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti addì 25 maggio 1951, registro n. 6 Difesa-Marina, foglio n. 210, concernente, fra l'altro, l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° aprile 1951, della G.I.S. « 822 »;

Visto il decreto presidenziale 27 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti addì 31 gennaio 1953, registro n. 2 Difesa-Marina, foglio n. 78, col quale, fra l'altro, la G.I.S. « 822 » ha assunto, dal 1° novembre 1952, la denominazione di Motosilurante « 822 »;

Visto il decreto presidenziale 13 febbraio 1954, registrato alla Corte dei conti addì 15 marzo 1954, registro n. 5 Difesa-Marina, foglio n. 24, col quale, fra l'altro, la Motosilurante « 822 » ha assunto, dal 1° gennaio 1954, la denominazione di Motosilurante « 422 »;

Considerato lo stato della Motosilurante « 422 », e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine tecnico economico, procedere alla rimessa in efficienza della stessa, come da verbale n. 2128, in data 11 ottobre 1960, del Consiglio superiore delle Forze armate (Sezione marina);

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La Motosilurante « 422 » viene radiata, dal 30 settembre 1960, dal quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1960

GRONCHI

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1961
Registro n. 1 *Difesa-Marina, foglio n.* 157

(450)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° settembre 1960.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per l'esercizio finanziario 1959-1960.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Visto l'art. 3, comma secondo, della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il proprio decreto 21 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti addì 4 agosto 1959, al registro n. 6 Presidenza, foglio n. 268, concernente la determinazione del contingente dei salariati temporanei che il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è stato autorizzato a mantenere in servizio per l'esercizio finanziario 1958-1959;

Ritenuto che col decreto 21 maggio 1959, sopra citato, il contingente numerico di personale salariato temporaneo del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, era stato fissato per l'esercizio finanziario 1958-1959 in 14 (quattordici) unità delle quali due assegnate alla 3ª e dodici alla 4ª categoria;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1958, numero 578(11)P.I/b.8, registrato alla Corte dei conti addì 21 febbraio 1959, al registro n. 75 Trasporti, foglio n. 224, mediante il quale dodici salariati temporanei di 4ª categoria dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con effetto dal 5 giugno 1955, sono stati inquadrati nel contingente del personale non di ruolo dello stesso Ispettorato generale, in qualità di avventizi di 4ª categoria, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1955, n. 448 e dell'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuto, pertanto, che al 1° luglio 1959 i salariati temporanei effettivamente in servizo presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione risultavano in numero di due unità di 3ª categoria e che in tale numero deve essere conseguentemente fissato il contingente di detto personale che il ripetuto Ispettorato generale è autorizzato a mantenere in servizio per l'esercizio finanziario 1959-1960;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1959, numero 688(11)P.I/b.7, registrato alla Corte dei conti addì 17 dicembre 1959, al registro n. 78 Trasporti, foglio n. 124, mediante il quale è stato provveduto alla approvazione del contratto concernente l'assunzione, con decorrenza 1° dicembre 1959, di un invalido di guerra in qualità di operaio temporaneo (comune) di 3ª categoria presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi della legge 8 luglio 1957, n. 578;

Ritenuto, pertanto, che a decorrere dal 1° dicembre 1959 il suindicato contingente di salariati temporanei deve essere elevato a tre unità di 3ª categoria in relazione alla situazione di fatto risultante a tale data in conseguenza della sopraprecisata assunzione;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1960, numero 410(11)P. 5913, registrato alla Corte dei conti addì 19 luglio 1960, al registro n. 80 Trasporti, foglio n. 42, mediante il quale uno dei salariati temporanei di 3ª categoria dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è cessato dal servizio, a decorrere dal 1° maggio 1960;

Ritenuto, pertanto, che a decorrere dal 1° maggio 1960 il ripetuto contingente di salariati temporanei deve essere ridotto a due unità, in relazione alla situazione di fatto a tale data conseguente alla predetta cessazione;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1960, numero 404(11)P.I/b.7, registrato alla Corte dei conti addì 19 luglio 1960, al registro n. 80 Trasporti, foglio n. 44, mediante il quale è stato provveduto alla approvazione del contratto concernente l'assunzione, con decorrenza 25 giugno 1960, di un altro invalido di guerra in qualità di operaio temporaneo (comune) di 3ª categoria presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dando così completa attuazione, per quanto concerne l'Ispettorato generale medesimo, alla menzionata legge 8 luglio 1957, n. 578;

Ritenuto pertanto che a decorrere dal 25 giugno 1960 il contingente di cui trattasi deve essere riportato a tre unità di 3ª categoria, in dipendenza della situazione di fatto a tale data nuovamente intervenuta in conseguenza dell'assunzione come sopra disposta;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1959 il contingente dei salariati temporanei che il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è autorizzato a mantenere in servizio durante l'esercizio finanziario 1959-1960, è stabilito in numero di 2 (due) unità, assegnate alla 3ª categoria.

Art. 2.

A decorrere dal 1° dicembre 1959 il contingente dei salariati temporanei che il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei

trasporti in concessione, è autorizzato a mantenere in servizio durante l'esercizio finanziario 1959-1960, è elevato a 3 (tre) unità, assegnate alla 3ª categoria.

Art. 3.

A decorrere dal 1° maggio 1960 il contingente dei salariati temporanei che il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è autorizzato a mantenere in servizio durante l'esercizio finanziario 1959-1960, è ridotto a 2 (due) unità, assegnate alla 3ª categoria.

Art. 4.

A decorrere dal 25 giugno 1960 il contingente dei salariati temporanei che il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è autorizzato a mantenere in servizio fino al 30 giugno 1960 è nuovamente elevato a 3 (tre) unità, assegnate alla 3ª categoria;

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per i trasporti
SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1960
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 107

(377)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° settembre 1960.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per l'esercizio finanziario 1960-1961.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Visto l'art. 3, comma secondo, della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il proprio decreto pari data — in corso di registrazione alla Corte dei conti — concernente la determinazione del contingente dei salariati temporanei che il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è stato autorizzato a mantenere in servizio per l'esercizio finanziario 1959-1960;

Ritenuto che la situazione numerica del personale salariato temporaneo in servizio presso l'Ispettorato generale medesimo al 1° luglio 1960 non presenta variazioni rispetto a quella stabilita al 30 giugno 1960 col precedente decreto;

Che tale situazione risulta di 3 (tre) unità di salariati temporanei assegnati alla 3ª categoria;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Il contingente dei salariati temporanei che il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è autorizzato a mantenere in servizio durante l'esercizio finanziario 1960-1961 è stabilito in numero di 3 (tre) unità, assegnate alla 3ª categoria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per i trasporti
SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1960
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 108

(378)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 1961.

Riduzione del quantitativo di benzina — con aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione — che gli automobilisti ed i motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero possono acquistare, con speciali buoni, nei viaggi di diporto nello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D'INTESA CON
i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per le finanze, per l'industria e per il commercio e per il turismo per lo spettacolo

Vista la tabella *B*, allegata al decreto-legge 8 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 1950, che reca norme per la concessione dell'aliquota ridotta della imposta di fabbricazione per la benzina acquistata, con speciali buoni, dagli automobilisti e dai motociclisti stranieri od italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1960, che riduce il quantitativo di benzina — con aliquota ridotta della imposta di fabbricazione — che i predetti automobilisti o motociclisti stranieri od italiani residenti all'estero possono acquistare, con gli speciali buoni, nei viaggi di diporto nello Stato;

Ritenuta la necessità di ridurre ulteriormente detto quantitativo di benzina;

Determina:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 1950, già sostituito con l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1960, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — Il quantitativo di benzina che, ai sensi della lettera *B*, punto 1°, della tabella *B* annessa al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, gli automobilisti ed i motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, possono acquistare nei viaggi di diporto nel territorio della Repubblica è fissato in:

litri 15 giornalieri per gli automobilisti;

litri 10 giornalieri per i motociclisti muniti di motocicli di cilindrata non inferiore a 125 cc.;

litri 5 giornalieri per i motociclisti muniti di motociclo o di bicicletta a motore di cilindrata inferiore a 125 cc.;

ed è limitato ad un massimo di novanta giorni di permanenza continuativa per ogni anno ».

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, entra in vigore il 1° febbraio 1961.

Roma, addì 21 gennaio 1961

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il bilancio
PELLA

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

(490)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1960.

Nomina di un membro del Collegio dei revisori di cui all'art. 14 della legge 8 luglio 1950, n. 640.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO E PER LE FINANZE

Vista la legge 8 luglio 1950, n. 640, sulla disciplina delle bombole per metano;

Vista la legge 10 febbraio 1953, n. 136, sulla istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.);

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1951, registro n. 7 Industria e commercio, foglio n. 354, relativo alla nomina dei componenti il Comitato e il Collegio dei revisori di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 14 della citata legge 8 luglio 1950, n. 640;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina di un componente il predetto Collegio dei revisori, di cui all'art. 14 della menzionata legge 8 luglio 1950, n. 640, in sostituzione del dott. Pietro Serrone, deceduto, e in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Luigi Lazari è nominato membro del Collegio dei revisori, di cui all'art. 14 della legge 8 luglio 1950, n. 640, in sostituzione del dott. Pietro Serrone, deceduto, e in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 25 maggio 1960

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1961
Registro n. 1 *Industria e commercio, foglio n.* 119

(381)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1960.

Primo provvedimento di variazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » e della « Gestione per la formazione professionale degli apprendisti » per l'esercizio 1960-61.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto in data 18 giugno 1960, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » e della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti », per l'esercizio 1960-61;

Visto il proprio decreto 26 novembre 1960, con il quale sono stati approvati i rendiconti generali delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » e della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » dell'esercizio 1959-60;

Ritenuto necessario apportare alcune variazioni agli stati di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » e della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » per l'esercizio 1960-61 per adeguare gli avanzi di gestione previsti a quelli accertati col predetto rendiconto generale dell'esercizio 1959-60;

Decreta:

Art. 1.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio 1960-61, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Avanzo finanziario della gestione dell'esercizio precedente . . . + L. 1.327.500.000

SPESE

In aumento:

Capitolo 2. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	+ L.	1.000.000.000
Capitolo 3. — Finanziamenti ai corsi per giovani lavoratori. — Contributi in favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (legge 5 maggio 1951, numero 456, art. 3, lettera *d*) . . .	+ »	327.500.000
Totale . . .	+ L.	1.327.500.000

Art. 2.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti », per l'esercizio 1960-61, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Avanzo finanziario della gestione dell'esercizio precedente . . .	+ L.	240.300.000

SPESE

In aumento:

Capitolo 1. — Sovvenzioni e finanziamenti delle iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti	+ L.	240.300.000

Roma, addì 22 dicembre 1960

Il Ministro: SULLO

(285)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1960.

Modificazioni al decreto ministeriale 7 agosto 1959, concernente norme per la classificazione e l'impacco dei prodotti ortofrutticoli e per la regolamentazione dei relativi imballaggi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto l'art. 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Visto il proprio decreto 7 agosto 1959, che ha approvato il regolamento per la classificazione e l'impacco dei prodotti ortofrutticoli e per la regolamentazione dei relativi imballaggi;

Sentita la Commissione costituita ai sensi dell'art. 14 della legge citata;

Decreta:

Art. 1.

Il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 4 del regolamento approvato col decreto ministeriale 7 agosto 1959, sono modificati come segue:

Per i prodotti di qualifica « extra » l'imballaggio deve essere nuovo.

Gli imballaggi contenenti prodotti ortofrutticoli debbono essere di peso non superiore al 15 % del peso del collo. Per il fogliame il peso dell'imballaggio non deve superare il 20 % del peso del collo.

Art. 2.

Al regolamento approvato col decreto ministeriale 7 agosto 1959, è aggiunto il seguente articolo:

Prodotti confezionati per l'esportazione e prodotti importati

E' consentita la vendita dei prodotti ortofrutticoli aventi i requisiti di qualità, di selezione, di calibratura, di impacco e di imballo stabiliti dalle norme vigenti per la loro esportazione.

E' pure consentita la vendita dei prodotti ortofrutticoli importati dall'estero, purchè contenuti negli imballaggi e nelle confezioni originali, e purchè la merce possegga i requisiti qualitativi stabiliti dall'art. 1 del decreto ministeriale 7 agosto 1959.

Art. 3.

Le presenti norme entrano in vigore il 1° marzo 1961.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1960

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

(379)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1961.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Reale mutua di assicurazione », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore, approvata con decreto ministeriale 8 maggio 1954;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino:

Tariffa 0-7, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 12 gennaio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(389)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di perfezionamento in odontoiatria e protesi dentaria

Il dott. Camillo Bulferetti, nato a Soncino (Cremona) l'11 maggio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di perfezionamento in odontoiatria e protesi dentaria, conseguito presso l'Università di Bari il 24 dicembre 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(140)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Botrugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 30 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1961, registro n. 1 Interno, foglio n. 258, l'Amministrazione comunale di Botrugno (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.598.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(370)

Autorizzazione al comune di Manduria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 21 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1961, registro n. 1 Interno, foglio n. 148, l'Amministrazione comunale di Manduria (Taranto) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 82.935.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(371)

Autorizzazione al comune di Cisterna di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1961, registro n. 1 Interno, foglio n. 76, l'Amministrazione comunale di Cisterna di Latina (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 30.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(372)

Autorizzazione al comune di Sarsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 19 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1961, registro n. 1 Interno, foglio n. 257, l'Amministrazione comunale di Sarsina (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.005.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(373)

Autorizzazione al comune di Stilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1961, registro n. 1 Interno, foglio n. 371, l'Amministrazione comunale di Stilo (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 13.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(445)

Autorizzazione al comune di Gubbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 15 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1961, registro n. 1 Interno, foglio n. 147, l'Amministrazione comunale di Gubbio (Perugia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 75.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(374)

Autorizzazione al comune di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 novembre 1960, n. 929, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1961, registro n. 1 Interno, foglio n. 361, l'Amministrazione comunale di Chieti viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 114.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(434)

Autorizzazione al comune di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 novembre 1960, n. 681, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1961, registro n. 1 Interno, foglio n. 360, l'Amministrazione comunale di Campobasso viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 94.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(435)

Autorizzazione al comune di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 17 ottobre 1960, numero 697, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1961, registro n. 1 Interno, foglio n. 355, l'Amministrazione comunale di Ancona viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 363.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(436)

Autorizzazione al comune di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 novembre 1960, n. 685, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1961 registro n. 1 Interno, foglio n. 373, l'Amministrazione comunale di Reggio Emilia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 244.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(437)

Autorizzazione al comune di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 novembre 1960, n. 699, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1961, registro n. 1 Interno, foglio n. 370, l'Amministrazione comunale di Pescara viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 539.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(438)

Autorizzazione al comune di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 29 ottobre 1960, numero 975, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1961, registro n. 1 Interno, foglio n. 368, l'Amministrazione comunale di Pesaro viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 653.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(439)

Autorizzazione al comune di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 novembre 1960, n. 750, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1961, registro n. 1 Interno, foglio n. 367, l'Amministrazione comunale di Modena viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 208.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(440)

Autorizzazione al comune di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 17 ottobre 1960, numero 796, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1961, registro n. 1 Interno, foglio n. 366, l'Amministrazione comunale di Matera viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 215.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(441)

Autorizzazione al comune di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 novembre 1960, n. 845, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1961, registro n. 1 Interno, foglio n. 364, l'Amministrazione comunale di La Spezia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 300.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(442)

Autorizzazione al comune di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 novembre 1960, n. 844, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1961, registro n. 1 Interno, fogli n. 362, l'Amministrazione comunale di Forlì viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 300.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(443)

Autorizzazione al comune di Portici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 21 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1961, registro n. 2 Interno, foglio n. 36, l'Amministrazione comunale di Portici (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 298.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(444)

Autorizzazione al comune di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1960, numero 608, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1961, registro n. 1 Interno, foglio n. 260, l'Amministrazione comunale di Trapani viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.381.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(446)

Autorizzazione al comune di Binetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 11 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1961, registro n. 1 Interno, foglio n. 357, l'Amministrazione comunale di Binetto (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(447)

Autorizzazione al comune di Terlizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 11 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1961, registro n. 1 Interno, foglio n. 359, l'Amministrazione comunale di Terlizzi (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 159.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(448)

Autorizzazione al comune di Mola di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 2 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1961, registro n. 1 Interno, foglio n. 358, l'Amministrazione comunale di Mola di Bari (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 72.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(449)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pistoia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 43 in data 5 gennaio 1961 il dott. Antonio Cariglia è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pistoia.

(143)

Ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona, e nomina del presidente.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 39 in data 5 gennaio 1961, è stata ricostituita l'Amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona e il generale Silvio Felici è stato nominato presidente dell'Ente stesso.

(141)

Ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Terni e nomina del presidente e del vice presidente.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 40 in data 5 gennaio 1961, è stata ricostituita l'Amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Terni ed i signori dott. Ido Carnevali e Sergio Albasini sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'Ente stesso.

(142)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cuneo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 45 in data 5 gennaio 1961, il dott. Mario Pecollo, è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cuneo.

(144)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

4ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1966

Si rende noto che il giorno 15 febbraio 1961, alle ore 10, presso la Direzione generale del debito pubblico, in Roma, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 1ª estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, quattro di L. 5.000.000 e venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle dieci serie (dalla 1ª/1966 alla 10ª/1966) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, scadenti il 1° aprile 1966, emesse in base alla legge 19 luglio 1956, n. 750, e decreto ministeriale 28 gennaio 1957.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 14 dello stesso mese di febbraio, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 20 gennaio 1961

Il direttore generale: GRECO

(403)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 17

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 gennaio 1961

1 Dollaro USA	621,212
1 Dollaro canadese	625,475
1 Franco svizzero	144,315
1 Corona danese	90,112
1 Corona norvegese	87,031
1 Corona svedese	120,21
1 Fiorino olandese	164,715
1 Franco belga	12,475
1 Franco nuovo (N.F.)	126,792
1 Lira sterlina	1744,10
1 Marco germanico	148,955
1 Scellino austriaco	23,863

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso per esami e per il conferimento di quattrocentonove posti di assistente di polizia di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 19 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio successivo, registro n. 12 Interno, foglio n. 4, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso a quattrocentonove posti di assistente di polizia di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile;

Considerato che il vice prefetto dott. Raimondo Nicastro è impossibilitato, per ragioni di servizio, a svolgere ulteriormente le funzioni di presidente della predetta Commissione;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Guido Troiani, capo della Divisione scuole di polizia, è nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a quattrocentonove posti di assistente di polizia di 3ª classe in prova, in sostituzione del vice prefetto dott. Raimondo Nicastro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1960

p. *Il Ministro*: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1960
Registro n. 29 Interno, foglio n 179. — MARTORELLA

(425)

Nomina di un membro aggregato alla Commissione giudicatrice del concorso per esami a trentotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 21 gennaio 1960.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto miniseriale 21 gennaio 1960, con cui è stato indetto un concorso pubblico per esami a trentotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'inerno;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1960, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Considerato che occorre aggregare alla Commissione un membro aggiunto per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La prof.ssa Maria Calà, ordinaria di lingue presso l'Istituto tecnico commerciale «Q. Sella» di Roma, è aggregata alla Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca.

Alla predetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 dicembre 1960

p. *Il Ministro*: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1961
Registro n. 1 Interno, foglio n. 329

(466)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1959, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 218, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano);

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1960, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 97, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Considerato che la prof.ssa Tullia Del Priore, ordinaria di lingua tedesca nell'Istituto tecnico commerciale « Gioberti » di Roma, ha comunicato di non poter partecipare ai lavori del concorso perchè inferma e che occorre provvedere alla sostituzione;

Visto il nulla osta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

La prof.ssa Maria Martini, ordinaria di lingua tedesca nell'Istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci » in Roma, è nominata componente della Commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse, in sostituzione della professoressa Tullia Del Priore.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 dicembre 1960

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1961
Registro n. 1 *Industria e commercio, foglio n.* 58

(424)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Nomina di membri aggiunti della Commissione esaminatrice del concorso per esame a novanta posti di vice perito del ruolo organico della carriera di concetto (tabella H) dei periti industriali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 1° aprile 1959.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1959, n. 534, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 24 luglio 1959 e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 23 dell'11 agosto 1959, parte seconda, con il quale è stato bandito un concorso per esame a novanta posti di vice perito del ruolo organico della carriera di concetto (tabella *H*) dei periti industriali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale del 21 marzo 1960, n. 794, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso per esame a novanta posti di vice perito del ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Sono nominati membri aggiunti della Commissione esaminatrice del concorso per esame a novanta posti di vice perito del ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, i signori:

Giacopino prof. Stefano, ordinario di lingua francese presso l'Istituto tecnico commerciale « L. da Vinci » di Roma.

Rossi prof.ssa Clara, ordinaria di lingua inglese presso l'Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 23 novembre 1960

Il Ministro: SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1960
Registro n. 59, *foglio n.* 302. — VENTURA SIGNORETTI

(426)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto prefettizio 20 marzo 1956, n. 9050, Divisione 3/1, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1955;

Vista la terna dei docenti universitari di cui all'art. 50 del citato regolamento;

Vista la terna delle ostetriche condotte proposte dal Comune interessato di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1955, è costituita come segue:

Presidente:
Cardarelli dott. Roberto, vice prefetto vicario.

Componenti:
Bazzicalupo dott. Leopoldo, medico provinciale;
Vozza prof. Francesco, direttore della clinica ostetrica ginecologica dell'Università di Parma;
Valli dott. Odoardo, libero esercente specializzato in ostetricia;
Azzi Amelia, ostetrica condotta di Vigatto.

Segretario:
Guacci dott. Michele, funzionario della prefettura di Parma.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e della Prefettura.

Parma, addì 12 gennaio 1961

Il medico provinciale: BAZZICALUPO

(413)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di La Spezia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2873 del 27 ottobre 1960, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di La Spezia;

Visto l'art. 8 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Viste le designazioni del comune di La Spezia e dell'Ordine dei medici della provincia di La Spezia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di La Spezia, è così costituita:

Presidente:

Maresca dott. Alberto, vice prefetto.

Componenti:

Salvadori dott. Francesco Rolando, medico provinciale;

Petrilli prof. dott. Fernando, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Genova;

Bianchi prof. dott. Carlo, direttore della clinica medica dell'Università di Parma;

Imbasciati prof. dott. Bruno. ufficiale sanitario del comune di Pisa.

Segretario:

Fazio dott. Angelo, direttore di sezione della prefettura di La Spezia.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia e, per otto giorni consecutivi affisso all'albo pretorio di questo Ufficio.

La Spezia, addì 13 gennaio 1961

Il medico provinciale: SALVADORI

(412)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO-URBINO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pesaro-Urbino

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia, indetto con proprio decreto 1° settembre 1959, n. 295;

Ritenuta la regolarità delle operazioni dell'anzidetta Commissione;

Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso sopraindicato:

Candidato		Punti
1. Ferri Egisto	punti	64,865
2. Cantoni Giuseppe	»	62,106
3. Verdini Paolo	»	60,285
4. Feligini Vinicio	»	55,202
5. Paganucci Nello	punti	54,242
6. Pasquini Giorgio	»	53,077
7. Lupini Luigi	»	52,760
8. Antico Neri	»	52,127
9. Ottaviani Ugo	»	51,757
10. Cicoli Elio	»	51,585
11. Conti Domenico	»	51,217
12. Pacetti Antonio Italo	»	50,857
13. Rossi Germano	»	50,212
14. Nardini Walter	»	49,637
15. Bocchini Enrico	»	49,572
16. Febo Mario	»	49,502
17. Zampetti Umberto	»	49,472
18. Botticelli Stello	»	48,952
19. Ciuffetti Amedeo	»	48,658
20. Di Matteo Camillo	»	47,312
21. Urbinati Marcello	»	46,925
22. Lazzarini Walter	»	46,433
23. Papini Gianfrancesco	»	46,000
24. Giorgi Lorenzo	»	45,932
25. Giagnoli Giuseppe	»	44,500
26. Martorelli Mario	»	44,107
27. Poli Bruno	»	44,000
28. Braganti Riccardo	»	43,500
29. Coletti Giuseppe	»	43,000
30. Corvatta Mariano	»	42,735
31. Sorcinelli Agostino	»	42,012
32. Iannaci Giuseppe, coniugato, 2 figli	»	42,000
33. Fugazza Domenico, coniugato	»	42,000
34. Giovanelli Cesare, nato l'11 gennaio 1931	»	42,000
35. Grilli Cicilioni Paolo, nato il 22 settembre 1931	»	42,000
36. Martinelli Giovanni	»	41,600
37. Montali Rolando	»	41,000
38. Pucci Quinto	»	40,987
39. Bagli Michele	»	40,500
40. Mazzanti Giovanni	»	40,175
41. Camilli Sergio	»	39,729
42. Bartolucci Mario	»	39,502
43. De Iuliis Albino, coniugato, 2 figli	»	39,500
44. Paris Aldo, coniugato, 1 figlio	»	39,500
45. Della Santa Evasio, celibe	»	39,500
46. Nari Guido	»	39,000
47. Vannucci Giuseppino	»	38,420
48. Campri Vittorio	»	38.080
49. Chiacchiarini Pasquale	»	37,500
50. Cappelli Dario	»	36,837
51. Mossotti Eugenio	»	35,402

Pesaro, addì 7 dicembre 1960

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 7 dicembre 1960, n. 515, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei predisposta dalla Commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione delle condotte veterinarie di Montelabbate, Colbordolo-Petriano e Montemaggiore-Piagge vacanti al 30 novembre 1958;

Viste le indicazioni dei candidati circa le preferenze per l'assegnazione delle sedi;

Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso citato in premessa per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Ferri dott. Egisto: Montelabbate;

2) Cantoni dott. Giuseppe: Colbordolo-Petriano (Consorzio);

3) Verdini dott. Paolo: Montemaggiore-Piagge (Consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Pesaro, addì 7 dicembre 1960

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

(314)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BERGAMO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1958.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 32645 in data 31 marzo 1959, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1958;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Ritenuto che il concorso di che trattasi si è svolto nei modi prescritti dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Bordogna Albino	punti	59,26	su 100
2. Zambelli Franco	»	57,71	»
3. Brignoli Carlo	»	56,97	»
4. Ventriglia Francesco	»	56,94	»
5. Tedeschi Alfredo	»	56,47	»
6. Piccinelli Daniele	»	55,63	»
7. Gavazzeni Giovanni	»	55,35	»
8. Michi Valentino	»	54,80	»
9. Schivardi Giuseppe	»	53,44	»
10. Zavaglio Giacomo	»	51,42	»
11. Bellandi Adelmo	»	48,83	»
12. Mazzotti Angelo	»	48,80	»
13. Dolci Giancarlo	»	47,46	»
14. Carrara Omobono	»	46,68	»
15. Antico Neri	»	46,24	»
16. Paolillo Giuseppe	»	44,21	»
17. Badi Dario	»	42,00	»
18. Dolci Giuseppe	»	41,62	»
19. Abbate Angelo	»	41,50	»
20. Ramoni Giacomo, coniugato	»	41,00	»
21. Magnani Gerolamo	»	41,00	»
22. Curto Remo	»	40,01	»
23. Longhi Mosè, coniugato	»	40,00	»
24. Della Bianca Dino, 10 giugno 1927	»	40,00	»
25. Mori Luigi, 10 settembre 1927	punti	40,00	su 100
26. Sivieri Mario	»	39,49	»
27. Pasetti Luigi	»	39,00	»
28. Malgarini Massimo	»	38,70	»
29. Curone Carlo	»	38,50	»
30. Tomasi Angelo	»	38,00	»
31. Rossini Enrico, 7 maggio 1928	»	37,50	»
32. Rossi Piervittorio Romano, 5 aprile 1931	»	37,50	»
33. Valli Francesco	»	35,00	»

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, nonchè pubblicato per otto giorni interi e consecutivi all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Bergamo ed a quello del comune di Sarnico, interessato.

Bergamo, addì 5 gennaio 1961

Il veterinario provinciale: ZANETT

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1958;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il seguente candidato compreso nella graduatoria di merito di cui nelle premesse è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Sarnico - Adrara San Martino - Adrara San Rocco - Credaro - Gandosso - Foresto Sparso - Predore - Parzanica - Tavernola - Viadanica - Vigolo - Villongo, con sede del consorzio in Sarnico:

Bordogna dott. Albino.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, nonchè pubblicato per otto giorni interi e consecutivi all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Bergamo e del comune di Sarnico, interessato.

Bergamo, addì 5 gennaio 1961

Il veterinario provinciale: ZANETTI

(313)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.